

**COMUNE DI SARACENA**  
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO**  
**PER L'EROGAZIONE**  
**DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

- 1. Oggetto del regolamento**
- 2. Finalità e obiettivi**
- 3. Destinatari degli interventi**
- 4. Elementi delimitanti lo stato di bisogno**
- 5. Aree di intervento**
- 6. Modalità di accesso**
- 7. Contenuto del regolamento**
- 8. Finanziamento dei servizi**
- 9. Interventi di verifica dei servizi**
- 10. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali**
- 11. Servizio sociale professionale**

### **TITOLO II – IL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE**

- 12. Il Servizio Socio-assistenziale del Comune**
- 13. Compiti gestionali in materia socio assistenziale**
- 14. Informazione e segretariato sociale**

### **TITOLO III - ASSISTENZA DOMICILIARE**

- 15. Finalità del servizio**
- 16. Destinatari del servizio**
- 17. Determinazione alla partecipazione alla spesa**
- 18. criteri di ammissione al SAD**
- 19. modalità di ammissione al SAD**

### **TITOLO IV- AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO**

- 20. Finalità del servizio**
- 21. Borse Lavoro**
- 22. Natura dei progetti**
- 23. Tempo luogo e durata dei progetti**
- 24. Referenti dei progetti**
- 25. Interventi economici per necessità di carattere straordinario**
- 25/ bis -Definizione dei criteri di accesso alla compensazione del pagamento di tributi comunali con lavori socialmente utili**
- 25/ ter –Istruttoria dell’istanza per la compensazione**

### **TITOLO V - INTERVENTI VARI**

- 26. Soggiorno – vacanza**
- 27. Interventi socio – assistenziali ed educativi a favore di minori**
- 28. Assistenza connessa a provvedimenti dell’autorità giudiziaria**

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- 29. Modalità di accesso ai servizi social**
- 30. Procedure per l’affidamento a terzi della gestione dei servizi**
- 31. Modificazioni ed integrazioni al regolamento**
- 32. Controlli**

## **TITOLO I -NORME GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Saracena esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con la Legge quadro sui servizi sociali n. 328 dell'8 novembre 2000 e la Legge Regionale n.23 del 2 dicembre 2003, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

### **Art. 2. Finalità e obiettivi**

Gli interventi assistenziali attivati dal Comune a favore dei singoli e delle famiglie sono finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dell'autonomia sociale, psicologica e culturale della persona e del nucleo in difficoltà. A tal fine la suddetta attività deve integrarsi con una più ampia serie di interventi che sfruttino tutte le risorse (sociali, sanitarie, del volontariato sociale) finalizzate alla prevenzione e alla cura degli stati di malessere e di disagio.

In tale contesto si ritengono prioritari quegli interventi che possono produrre cambiamenti significativi limitando invece quelli che si protraggono nel tempo favorendo una cronicizzazione del bisogno.

In particolare il Comune nella gestione dei servizi socio-assistenziali intende perseguire i seguenti obiettivi:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possano provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modi che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e riconoscano i diritti di tutti i cittadini;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minoranze psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti da età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

### **Art. 3. Destinatari degli interventi**

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini della comunità ed in particolare di chi versa in stato di bisogno o che sia venuto a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i Cittadini residenti nel Comune.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità.

Suoi primi destinatari, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità:

- ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;
- ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata dal servizio.

### **Art. 4. Elementi delimitanti lo stato di bisogno**

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che, di fatto, provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

La valutazione dello stato di bisogno è di competenza dell'Amministrazione Comunale attraverso il servizio socio assistenziale che, per la raccolta dei dati, può avvalersi del servizio informativo dei vigili urbani e/o altri servizi territoriali.

L'istruttoria dello stato di bisogno è attivata, in genere, a seguito di apposita richiesta dell'interessato richiedente i servizi oppure può essere promossa d'ufficio.

## **Art. 5. Aree di Intervento**

Il Comune procede a:

- a) interventi di prevenzione e informazione;
- b) interventi di sostegno alle persone e alle famiglie;
- c) interventi integrativi e/o sostitutivi all'azione della famiglia ove questa risulti non in grado di provvedere in maniera completa e diretta.

Gli interventi si articolano come segue:

- prevenzione - informazione e promozione sociale;
- segretariato sociale;
- attività di sostegno alla maternità e all'infanzia;
- servizi per il tempo libero – vacanze;
- sostegno ed integrazione sociale dei cittadini disabili e/o soggetti a rischio di emarginazione;
- formazione, sostegno e integrazione sociale degli anziani;
- assistenza economica;
- assistenza domiciliare;
- intervento socio -assistenziale ed educativi a favore dei minori;
- ospitalità nelle strutture residenziali;
- interventi per l'inserimento lavorativo;
- ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno, di competenza comunale, disciplinata dalle normative vigenti.

## **Art. 6– Modalita' Di Accesso**

Per l'accesso alle rete di servizi sociali deve essere presentata una domanda presso gli uffici comunali competenti dai seguenti soggetti:

1. direttamente dal cittadino interessato;
2. da un congiunto o da altri soggetti che con l'interessato (qualora questi sia impossibilitato a presentare direttamente la domanda) intrattengono consolidati e verificabili rapporti di cura, anche se non legati da vincoli familiari.

I servizi sociali provvedono ad istruire il relativo procedimento amministrativo nei termini previsti dalle normative vigenti.

I servizi sociali comunali possono avviare la propria attività anche:

- sulla base di informazioni di cui vengono a conoscenza, nell'ambito della propria funzione istituzionale;
- su segnalazione di enti che operano nel campo dei servizi alla persona;
- per disposizioni dell'autorità giudiziaria.

L'accesso ai servizi sociali consiste in :

- accoglimento della domanda e analisi del bisogno;
- valutazione professionale del caso ed eventuale elaborazione del progetto di intervento.

Il mutamento della situazione sociale e personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso ai servizi comporta sempre una ridefinizione degli interventi e/o prestazioni, o l'eventuale cessazione dell'erogazione degli stessi.

### **Art. 7 Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento, per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio - assistenziali, disciplina:

- la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- le modalità istruttorie necessarie alla erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- la durata massima delle prestazioni e degli interventi d'urgenza e le relative procure;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure per l'affidamento a terzi di tutto o di parte dei servizi disciplinati dal presente regolamento.

### **Art. 8. Finanziamento dei servizi**

Il finanziamento dei singoli servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dalla Regione , dalla Provincia o da altri Enti o Istituzioni.

### **Art. 9. Interventi di verifica dei servizi**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre sistematici interventi di verifica della rispondenza dei servizi agli standard strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con i provvedimenti istitutivi dei singoli servizi.

Saranno inoltre effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio sono esercitate dal Sindaco e/o dall'Assessore alle Politiche Sociali.

### **Art.10- Tutela della riservatezza e trattamento dei dati sensibili**

Nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, gli Operatori Sociali sono tenuti secondo il proprio codice deontologico al segreto di ufficio ed al segreto professionale, nonché alla conservazione riservata della documentazione relativa ai dati degli utenti, con particolare riferimento a quella contenente informazioni che riguardino la salute, gli orientamenti sessuali, le credenze religiose. In ogni caso il trattamento dei dati relativi all'utenza dovrà avvenire ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ( D.lgs. 196/03 e successive modificazioni) e dai regolamenti comunali in materia di trattamento dei dati e di accesso agli atti.

### **Art. 11 – servizio sociale professionale**

Nell'ambito dei servizi sociali comunali operano figure professionali specializzate che svolgono le funzioni di sportello sociale , consulenze, colloqui individuali, sostegno relazionale, interventi educativi.

Per gli interventi degli operatori professionali dei servizi sociali non è richiesta alcuna contribuzione da parte degli utenti.

## **TITOLO II - IL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE**

### **Art. 12. Servizio Socio-assistenziale**

La gestione operativa delle funzioni socio -assistenziali di competenza del Comune, è affidata al Settore I° Ufficio Servizio Sociale.

Il Servizio si integra e si relaziona con altri servizi socio-assistenziali e sanitari pubblici e privati presenti sul territorio. Tale collaborazione è estesa anche agli organismi competenti nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario.

### **Art. 13. Compiti gestionali in materia socio assistenziale**

Il Servizio svolge i seguenti servizi e attività:

a) attività di primo contatto, accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta richieste di aiuto.

In particolare deve:

- predisporre le relazioni e i documenti necessari all'accertamento, da parte del Comune, della necessità di interventi di assistenza economica per famiglie bisognose;
  - accertare le condizioni che possano determinare decisioni di ricovero di minori o anziani in istituti e case di riposo;
  - compiere interventi di sostegno con l'attivazione delle risorse locali a favore di bambini e/o adolescenti a rischio o in situazione di disagio;
- b) attività di ricerca, studio e progettazione inerenti interventi di assistenza domiciliare, interventi a favore di persone handicappate, interventi socio-culturali e di animazione, assistenza estiva ad anziani e minori;
- c) attività di studio e progettazione di interventi di prevenzione sociale nel campo del disagio giovanile, delle tossicodipendenze e della emarginazione;
- d) altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzioni proprie di un servizio sociale comunale.

Tale attività si integrano con gli altri servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio, nell'ambito dei protocolli di intesa che si andranno a stipulare con l'A.S.P. e con gli altri enti e strutture territoriali.

Tutte le decisioni conseguenti agli accertamenti, alle relazioni, alle ricerche ed agli studi forniti dal servizio, spettano all'Amministrazione Comunale.

I successivi atti gestionali in materia spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dalla Giunta Municipale.

### **Art. 14. Informazione e segretariato sociale**

Le attività di segretariato sociale sono volte a fornire ai cittadini informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza per consentire un corretto ed adeguato utilizzo.

## **TITOLO III- ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Art. 15. Finalità del servizio**

Il servizio di Assistenza Domiciliare si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazioni di disagio sociale. Scopo del servizio è favorire l'autonomia della persona interessata e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto ai servizi sociali mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.

### **Art. 16. Destinatari del servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario permanenti o temporanei hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione.

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale, in particolare:

- anziani non autosufficienti
- anziani in condizioni di autosufficienza ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale
- persone con ridotta autonomia (handicap psico-fisici)
- persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento
- famiglie con minori in situazioni di disagio sociale, il cui grado è documentato da apposite relazioni del servizio sociale.

### **Art. 17. Determinazione alla partecipazione alla spesa**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai fruitori del servizio una compartecipazione alle spese in base alla situazione economica equivalente (ISEE).

### **Art. 18. Criteri di ammissione al SAD**

Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere attivato su segnalazione:

- del servizio sociale comunale;
- di familiari, amici, vicinato;
- del medico di base o di famiglia e del parroco;
- di gruppi o di organizzazioni di volontariato;
- di altri servizi.

### **Art. 19. Modalità di ammissione al SAD**

L'ammissione al SAD prevede:

- a) presentazione della domanda
- b) predisposizione della documentazione anche reddituale
- c) l'analisi da parte del servizio sociale del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia
- d) raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale

In base agli elementi emersi il servizio sociale elabora il piano di lavoro personalizzato contenente le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare in favore del richiedente.

L'ammissione al servizio è disposta dal responsabile del servizio, che stabilisce anche l'eventuale partecipazione alla spesa.

## **TITOLO IV- AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO**

### **Art. 20. Finalità del servizio**

Nell'ambito degli interventi di aiuto a persone in difficoltà il presente regolamento prevede progetti di inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in situazioni di disagio individuale diverse, che vanno dalle forme di disadattamento sociale, alle condizioni di handicap psicofisico fino ad arrivare alle patologie parapsichiatriche, avendo individuato nell'esperienza diretta con l'ambiente lavorativo lo strumento idoneo a contribuire al progressivo inserimento nella società.

L'iniziativa ha, tra le sue finalità principali, il raggiungimento della massima integrazione sociale e valorizzazione dei soggetti interessati. Il rapporto tra la persona inserita e il Comune si colloca nel quadro degli interventi di assistenza sociale ed è finalizzato allo sviluppo dell'autonomia, alla realizzazione dell'integrazione sociale e all'aiuto personale (vedasi anche artt. 5 e 8 Legge quadro 104/92).

### **Art. 21 Borse Lavoro**

L'intervento di attivazione di una borsa lavoro a favore di persone anche temporaneamente escluse dal mondo del lavoro è finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale e familiare attraverso la promozione e lo sviluppo delle capacità e delle risorse proprie di ciascun individuo, e in particolare a facilitare:

- l'inserimento lavorativo
- la permanenza in un contesto di lavoro adeguato di soggetti con fragilità fisico e/o psichica.

Le attività relative alle "borse lavoro" sono definite attraverso un atto apposito progetto individuale che dovrà contenere le condizioni e le modalità operative concordate, con allegato il progetto sociale predisposto da parte degli operatori dei servizi sociali, in cui dovranno essere evidenziati tutti gli aspetti peculiari dell'intervento (impegni assunti dall'utente, obiettivi e motivazioni sociali, durata ed eventuale possibilità di prolungamento, contributo economico, verifiche intermedie e/o conclusive).

La persona dovrà condividere formalmente il progetto di borsa lavoro con l'operatore di riferimento, impegnandosi - a fronte dell'erogazione del contributo all'utente - a prestare determinate attività alle condizioni descritte nel progetto.

E' richiesta l'attestazione ISEE- con riferimento al nucleo familiare- quale elemento informativo ulteriore a disposizione degli operatori del servizio per una migliore conoscenza della situazione.

La liquidazione del contributo avverrà previa verifica positiva dell'andamento della borsa lavoro attivata. Nel caso che il progetto sia completato solo parzialmente, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

#### **Art. 22 Natura dei progetti**

Il rapporto tra Comune e borsista non si configura come rapporto di lavoro subordinato ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale. Detto rapporto non determina quindi vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti. Il Comune corrisponderà al borsista un contributo economico a titolo di sussidio assistenziale esente IRPEF ex art.34, comma 3, DPR 601/73 e garantirà la copertura antinfortunistica ed assicurativa per responsabilità civile verso terzi e cose.

#### **Art.23 Tempo, luogo e durata dei progetti**

Annualmente la Giunta Comunale stanZIA in bilancio un fondo che determinerà gli importi da utilizzare e le borse lavoro attivabili.

In base ai fondi verrà predisposto un avviso pubblico con il quale verranno resi noti i requisiti da possedere e le modalità di presentazione delle istanze da parte degli interessati. Le richieste acquisite verranno esaminate e valutate dall'ufficio Servizi Sociali che provvederà a formulare una "lista aperta" in base alla composizione familiare ed alla situazione socio-ambientale.

L'individuazione del luogo di lavoro sarà effettuata sulla base della valutazione delle condizioni psico-fisiche ed attitudinali da parte di ciascun soggetto.

L'inizio e la fine delle attività saranno concordate con gli uffici utilizzatori, mentre l'orario di lavoro sarà determinato dal progetto elaborato dal servizio competente.

Il progetto potrà essere prorogato qualora si verifichi il non raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti e non sia concluso il percorso di recupero della piena autonomia e dell'inclusione socio economica del soggetto nel contesto territoriale.

Il compenso sarà stabilito sulla base delle effettive presenze rilevate dagli operatori del settore utilizzatore.

#### **Art.24- Referenti dei progetti**

Il Servizio Sociale, in qualità di tutor del borsista, è incaricato della gestione e dell'organizzazione degli inserimenti all'interno del Comune o presso Aziende ed Enti convenzionati.

Il lavoro del tutor si articola in:

- Valutazione e scelta degli Uffici, Servizi, Aziende o Enti nei quali inserire i destinatari del progetto;

- ❖ Colloqui con il personale dei luoghi di lavoro accoglienti per definire in particolare le modalità di inserimento, riferimento interno, verifica periodica dell'inserimento, colloqui con le persone interessate.

#### **Art.25- Interventi economici per necessità di carattere straordinario.**

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari una tantum, a fronte di una motivata relazione delle Assistenti Sociali, tesi al superamento di necessità particolari o eventi eccezionali. I contributi eccezionali sono ripetibili nel corso dell'anno.

#### **Art.25- bis- definizione dei criteri di accesso alla compensazione del pagamento di tributi comunali con lavori socialmente utili**

La Giunta Comunale annualmente provvede a stanziare in bilancio un fondo che determinerà gli importi da utilizzare per la compensazione delle *"morosità incolpevoli"*, che andrà a completare l'adempimento di cui all'art.23-1° capoverso -del presente regolamento.

I soggetti beneficiari andranno a svolgere *"lavori socialmente utili"* che sono utilizzati in quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva le cui caratteristiche non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego quali:

- ❑ Assistenza domiciliare ad anziani e disabili non autosufficienti;
- ❑ Manutenzione strade urbane e verde pubblico;
- ❑ Pulizia e manutenzione immobili comunali;
- ❑ Servizi complementari, manutenzione impianto ciclo integrato delle acque;
- ❑ Servizi di supporto nell'ambito delle attività di protezione civile;
- ❑ Supporto alle attività amministrative dell'Ente;

I soggetti beneficiari della compensazione dovranno comprovare, tramite attestazione prodotta dal medico competente, l'idoneità alla mansione da svolgere.

L'Ente provvederà alla stipula di una polizza assicurativa ai soggetti che effettueranno i lavori socialmente utili.

Sono destinatari degli interventi di cui al presente articolo tutti coloro che risiedono nel territorio comunale, gli interventi si estendono ai cittadini stranieri residenti nel comune allorché abbiano i requisiti indicati al precedente art.3;

#### **Art.25- ter**

##### ***Istruttoria dell'istanza per la compensazione***

Il procedimento di compensazione inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato il quale dovrà presentare ogni documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

L'Ente provvede a:

- ❖ Valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso alla compensazione in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- ❖ Accerta d'ufficio i fatti e dispone il compimento degli atti necessari;
- ❖ Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici e mezzi ritenuti idonei ( Vigili Urbani -Anagrafe Tributaria-Guardia di Finanza-)

Il sistema di calcolo delle ore socialmente utile da effettuare ai fini della compensazione sarà determinato in funzione della tipologia della mansione

*(ad esempio si calcola il costo orario del dipendente pubblico per medesima funzione e lo si tramuta in ore lavorative)*

I tributi comunali che potranno essere compensati con lavori socialmente utili sono:

- ❖ TASI
- ❖ TARSU
- ❖ IMU
- ❖ TARI
- ❖ TRIBUTO ACQUEDOTTO
- ❖ TICKET TRASPORTO SCOLASTICO
- ❖ RETTA MENSA SCOLASTICA

## TITOLO V- INTERVENTI VARI

### **Art. 26. Soggiorno - vacanza**

Il servizio ha lo scopo di consentire agli anziani in discrete condizioni di salute di usufruire di periodi di soggiorno climatico durante il periodo di bassa stagione.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore dei minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio sarà attuato in un'ottica di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, associazioni sportive e culturali.

A tal fine i Servizi Sociali potranno beneficiare di agevolazioni presso le strutture turistico- ricettive delle località “*Novacco e Masistro*”.

### **Art. 27. Interventi socio – assistenziali ed educativi a favore di minori**

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento della scuola materna, l'attivazione di sezioni di micro-nido, ovvero di servizi integrativi delle scuole dell'obbligo, promuovendo attività extra scolastiche (attività estive, centri di permanenza ecc).

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività volte a prevenire tossicodipendenze tra la popolazione giovanile.

Tale attività si attua con specifico riferimento alla legislazione nazionale e regionale in materia, che permette di accedere a finanziamenti appositi presentando idonei progetti.

### **Art. 28. Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria**

Il servizio sociale comunale presta assistenza, alle famiglie bisognose dei detenuti e agli ex detenuti, al fine di facilitare il loro inserimento nell'ambito familiare e sociale.

Le attività si estendono anche ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.29. Modalità di accesso ai servizi sociali**

La domanda di ammissione ai servizi sociali, salvo dove diversamente indicato, deve essere compilata su apposito modulo, corredata dalla seguente documentazione

1. Relazione dei servizi sociali
2. Scheda anagrafica integrata con i dati relativi alle condizioni di salute, alla vita sociale e di relazione
3. Altra documentazione a secondo del servizio richiesto la cui modulistica è predisposta dal servizio sociale

### **Art.30 -Procedure per l'affidamento a terzi della gestione dei servizi**

Il Comune può affidare a terzi in tutto o in parte i servizi disciplinati dal presente regolamento, procedendo all'individuazione del contraente mediante gara pubblica ovvero con affidamento alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. In caso di situazione particolare, caratterizzata da esigenza di sperimentazione, in via temporanea e non superiore a mesi dodici può essere ammesso l'affidamento diretto .

I rapporti tra il Comune e la cooperativa saranno disciplinati con apposita convenzione.

### **Art.31- Modificazioni ed integrazioni al regolamento**

Il presente regolamento può essere modificato ed integrato qualora non risulti più adeguato agli scopi per cui è stato adottato.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente regolamento, si farà riferimento alla legislazione vigente e ad apposite deliberazioni dell'ente.

### **Art.32 – controlli**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti sia direttamente ,che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica

Amministrazione e/o servizi esterni.

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4 – comma 7- del D.Lgs. 109/1998 come modificato dal decreto leg.vo n.130 del 3.05.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle

somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.